

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3891 del 12 dicembre 2006

Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 15, 16 e 17 settembre 2006 nei territori delle province di Padova, Treviso, Venezia e Verona. Richiesta di declaratoria e delle assegnazioni contributive del Fondo di solidarietà nazionale. Allegato "A". (Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102).

[Agricoltura]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'arch. Giancarlo Conta, in qualità di Assessore alle Politiche dell'Ambiente, riferisce quanto segue.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2004 è stato pubblicato il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art.1, comma 2, lett. i), della legge 7 marzo 2003, n. 38", che detta la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale, abrogando le precedenti disposizioni di cui alle leggi 25 maggio 1970, n. 364, 15 ottobre 1981, n. 590 e 14 febbraio 1992, n. 185.

Tale provvedimento legislativo, che riforma il sistema precedentemente vigente, è stato emanato in forza della legge 7 marzo 2003, n. 38, che attribuisce delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, dell'agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

Il nuovo regime di intervento del Fondo di solidarietà nazionale conferma la previgente possibilità di utilizzare le risorse finanziarie del Fondo medesimo per il ripristino dei danni subiti dalle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione.

In proposito, l'art. 6 del citato Decreto legislativo prevede che le Regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberino - entro il termine perentorio di 60 giorni dalla cessazione dell'evento dannoso - la proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento, nonché l'individuazione delle provvidenze da concedere per il ripristino dei danni subiti dalle opere pubbliche di bonifica e irrigazione e la relativa richiesta di spesa. In presenza di eccezionali e motivate difficoltà nella delimitazione dei territori e nella individuazione delle provvidenze, il suddetto termine è prorogato di ulteriori 30 giorni.

Sulla base della proposta della Regione, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara - entro 30 giorni dalla richiesta - l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze.

Successivamente, il medesimo Ministero, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente il Piano di riparto delle somme da prelevarsi dal Fondo di solidarietà nazionale e da trasferire alle Regioni.

In proposito deve essere evidenziato che il territorio della pianura veneta ricadente nei bacini dei fiumi Dese, Marzenego, Zero e Sile sono stati interessati da piogge alluvionali nei giorni 15, 16 e 17 settembre, che hanno causato diffusi danni alle sponde e agli argini dei canali consorziali, nonché ad alcuni manufatti situati lungo i fiumi Dese e Zero. In particolare, nei giorni 15 e 16 settembre si sono verificate precipitazioni cospicue a monte dei citati bacini, mentre il 17 settembre precipitazioni di intensità pari a 50 mm/ora hanno causato danni ingenti ad argini e manufatti di bonifica ricadenti nel territorio altamente urbanizzato; in tali condizioni i deflussi non hanno trovato capacità di ricezione nella rete idrografica principale, già interessata da condizioni di piena per i volumi idraulici generati dalle precipitazioni dei giorni precedenti. Dall'esame delle relazioni predisposte dagli Enti interessati, si evince che il tempo di ritorno che ha caratterizzato l'intero evento meteorologico può essere individuato in oltre 150 anni, considerata soprattutto l'elevata precipitazione registrata nelle prime ore della giornata del 17, pari a oltre 50 mm/ora.

I medesimi eccezionali eventi alluvionali hanno interessato anche il territorio veneto ricadente nel Bacino Cavallino dove si sono verificati gravi allagamenti che hanno evidenziato l'inadeguatezza delle opere pubbliche di bonifica a far fronte a avversità meteoriche a carattere eccezionale per la particolare sequenza degli eventi. Infatti, dopo le piogge del 15 settembre (57 mm.) e del 16 (15 mm.), mentre i canali principali erano stati riportati a livelli normali mediante continuo funzionamento idrovoro, alle prime ore del giorno 17 si è verificata una nuova intensa precipitazione di 38 mm. in condizione di marea sfavorevole. Un ulteriore nubifragio di oltre 50 mm., sopraggiunto nella tarda mattinata tra le 11.00 e le 14.00, ha dapprima

allagato le zone urbane per l'intensità della precipitazione e, quindi, con terreni saturi ed invasi già colmi, è velocemente defluita verso le zone più depresse causando anche esondazioni della rete di bonifica.

Anche il comune di Chioggia è stato duramente colpito dagli eventi atmosferici dei giorni 15,16 e 17 settembre che hanno fatto registrare dalle centraline dell'ARPA Veneto una precipitazione di 116,4 mm. Il prolungato funzionamento a pieno regime dell'idrovora di Cà Bianca ha comportato la rottura dei meccanismi di trasporto e allontanamento dell'enorme quantità di materiali diversi, galleggianti e immersi nelle acque di piena, in grado di ostruire e bloccare le centrali di pompaggio dell'importante impianto idrovoro. Inoltre, anche in altri Comuni della provincia di Venezia le medesime eccezionali precipitazioni hanno causato danni ad argini e manufatti della rete di bonifica, mettendone a dura prova la funzionalità per la difficoltà di scarico dei canali ed impianti, anche a causa delle alte maree verificatesi in laguna di Venezia e per le piene dei fiumi Vigenzone, Brenta e Bacchiglione.

Anche il territorio veneto ricadente in provincia di Verona è stato colpito dai medesimi eventi alluvionali sopra descritti che in alcune località hanno generato piene dei corsi d'acqua e conseguenti danni alle opere di bonifica. Più precisamente sono stati riscontrati danni all'alveo, agli argini e alla rete idraulica minore in comune di Roncà. Le stazioni meteorologiche dell'ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione ambientale del Veneto) localizzate a monte dei suddetti torrenti, hanno registrato una quantità di pioggia che va da un minimo di 82,6 mm. (Montecchia di Corsara) ad un massimo di 126,2 mm. (San Bortolo).

Analogamente, gran parte del territorio regionale ricadente in provincia di Padova è stato investito da piogge alluvionali che hanno raggiunto in alcuni casi 180 mm. di pioggia, arrecando danni alle coltivazioni, alle strutture agricole e alle opere di bonifica. L'enorme quantità di acqua caduta in un breve lasso temporale, ha riempito repentinamente la rete di scolo con conseguenti consistenti fenomeni di erosione delle sponde e rilevanti smottamenti delle scarpate arginali. Dai successivi sopralluoghi per l'accertamento dei danni, è emersa la necessità di urgenti interventi per il presidio e il consolidamento delle sponde erose o franate, nonché per l'asporto del materiale che in molti casi ha ostruito completamente l'alveo dei canali e compromesso il regolare funzionamento degli impianti di pompaggio.

Con riferimento ai danni verificatisi in provincia di Treviso, è da rilevare che le piogge alluvionali del 15-16 e 17 settembre si sono abbattute su un territorio già duramente provato dal fortunale del 29 giugno ed hanno colpito in modo particolare la zona pedemontana occidentale, provocando danni a numerose infrastrutture consortili di bonifica. La funzionalità di molti canali a cielo aperto e il regolare deflusso delle acque meteoriche, sono stati notevolmente compromessi da ostruzioni della sezione e da sensibili danneggiamenti delle sponde dei canali stessi.

E' il caso di evidenziare che a seguito delle citate intense precipitazioni meteoriche, è stato attivato il Coordinamento regionale in emergenza di protezione civile (COREM) che ha gestito le attività delle Associazioni di volontariato delle province di Treviso, Rovigo, Vicenza e Padova, che assieme ai Vigili del Fuoco hanno avviato i necessari interventi di emergenza. Il Comune di Venezia ha chiesto al Presidente della Regione del Veneto la dichiarazione dello stato di crisi, per l'ottenimento della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Dipartimento della Protezione Civile nazionale.

I Presidenti dei Consorzi di bonifica i cui comprensori ricadono nelle province di Padova, Treviso, Venezia e Verona, competenti per le opere di bonifica di cui sopra, hanno segnalato agli Uffici regionali la presenza di diffusi danni subiti dalle medesime. In alcuni casi i Consorzi hanno anche attivato le procedure di somma urgenza per la realizzazione dei primi interventi di ripristino, indispensabili per rimuovere condizioni di pericolo per la pubblica incolumità. L'impegno da parte del personale consortile si è protratto per un lungo periodo dopo la conclusione degli eccezionali eventi atmosferici di cui sopra, al fine di garantire sicurezza idraulica nei territori duramente colpiti. Solo successivamente è stato possibile procedere ai primi rilievi dei danni subiti dalle opere da parte degli Uffici tecnici consortili.

Pertanto, gli Uffici regionali preposti all'effettuazione dei sopralluoghi per l'accertamento dei danni subiti, hanno ricevuto solo recentemente gli elaborati analitici predisposti dai citati Uffici tecnici consortili che riportano le caratteristiche degli eventi meteorologici, le corografie dei corsi d'acqua interessati dai danni e una prima stima dei medesimi. Peraltro, deve essere evidenziato che i rilievi di tali danni costringono a continui aggiornamenti degli elaborati, in quanto soprattutto i fenomeni di frana spondale hanno la caratteristica di manifestarsi anche dopo lunghi periodi dalla conclusione degli eventi che li hanno originati.

I Servizi periferici Ispettorati regionali per l'Agricoltura, dopo aver effettuato i necessari sopralluoghi ed elaborata la relativa documentazione, nonché redatto le apposite schede statistiche, hanno trasmesso gli esiti istruttori di seguito riportati, al fine di consentire l'inoltro della richiesta di declaratoria e di assegnazione di fondi al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Il Servizio periferico Ispettorato regionale per l'Agricoltura di Padova con nota 30 novembre 2006, n. 689818/4800250600, ha comunicato di aver accertato il danno subito dalle opere pubbliche di bonifica affidate ai Consorzi di bonifica Adige Bacchiglione di Conselve (Pd), per l'importo di € 1.888.400,00 e Bacchiglione Brenta di Padova, per l'importo di € 626.110,00.

Il Servizio periferico Ispettorato regionale dell'Agricoltura di Treviso con nota 1 dicembre 2006, n. 693497/48.25.08, ha comunicato di aver accertato il danno subito dalle opere pubbliche di bonifica affidate al Consorzio di bonifica Pedemontano Bretella di Pederobba di Montebelluna (Tv), per l'importo di € 300.000,00.

Il Servizio periferico Ispettorato regionale per l'Agricoltura di Venezia con note 24 ottobre 2006, n. 610703/48.250.09, 10 novembre 2006, n. 646525/48.25.09, 15 novembre 2006, n. 657022/48.2509 e 1 dicembre 2006, n. 691718/48.25.09, ha comunicato di aver accertato il danno subito dalle opere pubbliche di bonifica affidate ai Consorzi di bonifica Adige Bacchiglione di Conselve (Pd), per l'importo di € 102.375,00, Bacchiglione Brenta di Padova per l'importo di € 63.410,00, Basso Piave di San Donà di Piave (Ve), per l'importo di € 3.175.000,00 e Dese Sile di Chirignago (Ve), per l'importo di € 3.530.000,00.

Il Servizio periferico dell'Ispettorato regionale per l'Agricoltura di Verona, con nota 13 novembre 2006, n. 649890/48.00.25.10.02, ha comunicato di aver accertato il danno subito dalle opere pubbliche di bonifica affidate al Consorzio di bonifica Zerpano Adige Guà di San Bonifacio (Vr) per l'importo di € 250.000,00. Nella medesima nota il Dirigente responsabile della citata Struttura regionale ha evidenziato la necessità di avvalersi della proroga di 30 giorni per la richiesta al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del riconoscimento del carattere di eccezionalità dell'evento, al fine di acquisire la documentazione e tutte le informazioni necessarie all'istruttoria tecnica.

Quanto sopra esposto in ordine alle difficoltà incontrate nei rilievi e negli accertamenti, nonché il continuo manifestarsi dei danni anche a distanza di tempo dall'evento che li ha originati, motivano la richiesta al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali dell'applicazione di quanto disposto al comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in ordine alla proroga di 30 giorni per deliberare la proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento dannoso.

Per far fronte ai danni sopradescritti è attivo presso la Tesoreria centrale dello Stato un conto corrente denominato "Fondo di solidarietà nazionale", che consente il prelievo di somme occorrenti alle Regioni per fronteggiare i danni prodotti da calamità naturali o eventi eccezionali previsti dal punto 11.2 degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02), nonché le avverse condizioni atmosferiche previste al punto 11.3 dei predetti Orientamenti comunitari.

Infatti, in conformità a quanto disposto dal citato Decreto Legislativo, le Regioni devono attuare la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni, al fine di proporre la declaratoria dell'eccezionalità dell'evento calamitoso e di individuare le provvidenze da concedere per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, nonché formulare la relativa richiesta di intervento del Fondo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

VISTO il rapporto del Servizio Periferico Ispettorato regionale per l'Agricoltura di Padova 30 novembre 2006, n. 689818/4800250600;

VISTO il rapporto del Servizio Periferico Ispettorato regionale per l'Agricoltura di Treviso 1 dicembre 2006, n. 693497/48.25.08;

VISTI i rapporti del Servizio Periferico Ispettorato regionale per l'Agricoltura di Venezia 24 ottobre 2006, n. 610703/48.250.09, 10 novembre 2006, n. 646525/48.25.09, 15 novembre 2006, n. 657022/48.2509 e 1 dicembre 2006, n. 691718/48.25.09;

VISTO il rapporto del Servizio periferico dell'Ispettorato regionale per l'Agricoltura della provincia di Verona, con nota 13 novembre 2006, n. 649890/48.00.25.10.02;

VISTA la legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle Imprese agricole";]

delibera

1) di chiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e in conformità agli elaborati redatti dai Servizi Periferici Ispettorato regionale dell'Agricoltura di Padova, Treviso, Venezia e

Verona, che costituiscono l'**Allegato "A"** parte integrante del presente provvedimento, la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionalità delle piogge alluvionali che hanno interessato nei giorni 15, 16 e 17 settembre 2006 i territori delle province di Padova, Treviso, Venezia e Verona, dove sono stati accertati danni alle opere pubbliche di bonifica per complessivi € 9.935.295,00:

provincia di Padova:

comuni di Albignasego, Arzergrande, Bovolenta, Cartura, Casalserugo, Codevigo, Corbezzola, Due Carrare, Limena, Maserà di Padova, Padova, Pernumia, Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo, Ponte S. Nicolò;

provincia di Treviso:

comuni di Altivole, Asolo, Caerano San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Maser, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Pederobba, Sernaglia della Battaglia, Trevignano, Vidor, Volpago del Montello;

provincia di Venezia:

comune di Chioggia

parte dei comuni di: Campagna Lupia, Camponogara, Cavallino-Treporti, Fossò, Marcon, Martellago, Noale, Salzano, Scorzè, Venezia, Vigonovo;

provincia di Verona:

comune di Roncà.

2) di chiedere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali l'assegnazione delle provvidenze contributive previste dall'art. 5 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 15, 16 e 17 settembre 2006 i territori delle province di Padova, Treviso, Venezia e Verona;

3) di chiedere, sulla base delle motivazioni illustrate in premessa che ne costituiscono presupposto, l'applicazione di quanto disposto al comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in ordine alla proroga di 30 giorni per deliberare la proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento dannoso.